



CITTÀ DI POTENZA

N. 70/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

***MODIFICA DELLA ORDINANZA N. 64 DEL 09/06/2020 RECANTE:
“PRESCRIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI IN
CITTA’ E PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CENTRO STORICO
E NEI PARCHI CITTADINI.”***

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito del venir meno delle misure restrittive, emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, si è verificato un notevole afflusso di giovani in Centro Storico e nei parchi cittadini, che si protrarrà, presumibilmente, sino alla fine della stagione estiva;

CONSIDERATO, tuttavia, che la massiva presenza di giovani ha fatto riscontrare episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica, causati dall’eccessivo e smodato consumo di bevande alcoliche;

CONSIDERATO che, con il progredire della stagione estiva, gli stessi incresciosi episodi, generati dall’abuso di bevande alcoliche, potrebbero manifestarsi in altre zone aree della città;

CONSIDERATO che, alle violazioni di cui sopra, potrebbero aggiungersi, specialmente in Centro Storico, ulteriori errati comportamenti, la cui pericolosità risulterebbe amplificata dalla presenza di contenitori in vetro, potenzialmente utilizzabili quali strumenti atti a offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;

RITENUTO, pertanto, opportuno, a tutela della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico, limitare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche da parte dei pubblici esercizi con somministrazione, anticipando, in deroga alla normativa vigente, in via straordinaria e temporanea, il divieto di vendita e somministrazione alle ore 1,00, per i giorni feriali e alle ore 2,00 del sabato e della domenica, per le notti tra il venerdì e il sabato e il sabato e la domenica;

RITENUTO opportuno richiamare, per gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, ivi compresi i laboratori artigianali abilitati alla vendita di alcolici e gli esercizi con distributori automatici, nonché per gli esercenti il commercio su area pubblica, il rispetto della normativa vigente in materia, che dispone il divieto di vendita di alcolici dalle ore 24,00 alle ore 6,00 di ogni giorno;

RITENUTO opportuno escludere dal divieto di cui sopra il servizio a domicilio del consumatore;

RITENUTO opportuno, per gli stessi motivi, disporre il divieto di portare al seguito bevande alcoliche nel Centro Storico cittadino, nonché di consumare, nello stesso, bevande alcoliche e alimenti e bevande in contenitori in vetro al di fuori delle aree autorizzate alla somministrazione o al consumo sul posto di alimenti e bevande;

RITENUTO, altresì, opportuno disporre, a tutela dei citati valori della sicurezza urbana dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, il divieto di introdurre e portare al seguito bevande alcoliche nei parchi cittadini, nonché il divieto di consumare, negli stessi, bevande alcoliche e alimenti e bevande in contenitori in vetro, al di fuori delle aree autorizzate alla somministrazione o al consumo sul posto di alimenti e bevande;

RITENUTO opportuno disporre che i divieti di cui sopra debbano essere applicati dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 30 settembre p.v.;

VISTI :

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il DM del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

lo Statuto Comunale

ORDINA

per i motivi argomentati in premessa

1. **è fatto divieto** ai titolari dei pubblici esercizi con somministrazione, ubicati nel territorio della città di Potenza, di somministrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle **ore 1,00** alle ore 6,00 dei giorni feriali e dalle ore 2,00 alle ore 6,00 del sabato e della domenica;
2. per gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, ivi compresi i laboratori artigianali abilitati alla vendita di alcolici e gli esercizi con distributori automatici, nonché per gli esercenti il commercio su area pubblica, si richiama il rispetto della normativa vigente in materia, che dispone il divieto di vendita di alcolici dalle **ore 24,00** alle ore 6,00 di ogni giorno;
3. il divieto non si applica per il servizio domicilio della clientela;
4. **è fatto divieto**, nel Centro Storico cittadino, di portare al seguito bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per il consumo e di consumare alimenti e bevande in contenitori in vetro fuori dalle aree autorizzate alla somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e bevande;
5. è fortemente raccomandato a tutti gli esercenti, con attività ubicate nel Centro Storico cittadino, di vendere per l'asporto, finalizzato al consumo immediato, alimenti e bevande in contenitori **non in vetro** ma in altro materiale preferibilmente compostabile;
6. è fatto divieto di introdurre e portare al seguito, in tutti i parchi cittadini, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
7. è fatto divieto, in tutti i parchi cittadini, di consumare bevande alcoliche e di consumare alimenti e bevande in contenitori in vetro fuori dalle aree autorizzate alla somministrazione o al consumo sul posto di alimenti e bevande;
8. ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, **è fatto divieto**, in tutto il territorio della città di Potenza, di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana

causati senza necessità o dovuti a mancanza di precauzione, quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti-bottiglie in vetro e lattine in particolare-gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti ed in generale degli spazi pubblici e del patrimonio privato, dei manufatti di arredo urbano (panchine, cancellate, segnaletica stradale ecc. ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia ed insozzamenti delle pubbliche vie anche con "sostanze biologiche";

9. i divieti di cui sopra si applicano dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2020;

10. la presente ordinanza modifica e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 64 del 9 giugno 2020.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, comporterà l'applicazione dell'art. 650 c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore..

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza, per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima, nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 15 luglio 2020

IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)